STATUTO
TITOLO I - DENOMINAZIONE, STATUTO, SEDE, DURATA

Art. 1 - Denominazione
È costituita l'Associazione denominata “STARTRIUGGIO”.

Art. 2 - Principi
L'Associazione “STARTRIUGGIO” non ha finalità di lucro ma ha come proprio oggetto sociale lo svolgimento di attività culturale. L’associazione si pone l’obiettivo di essere punto di riferimento per le giovani generazioni di Triuggio per la crescita sociale e culturale dei giovani sul territorio.

Art. 3 – Disciplina e durata dell'Associazione
L'Associazione “STARTRIUGGIO” è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento pubblico.
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati, fatta eccezione per quanto disposto al successivo articolo in materia di cambiamento di sede legale.
Il Regolamento ha la funzione di precisare la corretta applicazione dello Statuto. Il Regolamento (e le eventuali successive modifiche) è approvato dal Consiglio Direttivo.
La durata dell'Associazione è illimitata.
In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 4 - Sede
L'Associazione ha sede legale in Triuggio (MB), in via Cadorna n. 16.
Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il cambiamento della sede senza che questa variazione costituisca modificazione del presente statuto.
Il cambiamento della sede legale deve essere tempestivamente reso noto ai soci e ai terzi nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà più appropriate.

TITOLO II - FINALITÀ E OGGETTO

Art. 5 - Finalità

L'Associazione ha lo scopo di:

- Organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, manifestazioni culturali;
- Realizzare attività editoriali e diffusione in proprio di materiale divulgativo, libri, opere e documenti di interesse sociale e culturale, nonché di studi e ricerche;
- Organizzare eventi sociali e culturali;
- Organizzare qualsiasi altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità associative.

TITOLO III - ASSOCIATI
REQUISITI - CATEGORIE - DIRITTI E DOVERI

Art. 6 - Requisiti degli associati

Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le sue finalità e scopi, si impegnano a realizzarli attivamente.

Art. 7 - Categorie degli associati

Gli associati sono distinti in soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e associati sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che, intendendo collaborare attivamente e con assiduità alla vita associativa, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono soci ordinari coloro che intendono collaborare attivamente e con assiduità alla vita associativa contribuendo economicamente con il versamento di quote annuali proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea.
La qualifica di Socio Onorario è conferita dal Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Gli associati sostenitori sono soggetti ai medesimi obblighi e diritti previsti nel presente statuto.

Art. 8 - Ammissione a socio

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati, nella quale devono essere indicati i dati anagrafici, la residenza dell'aspirante associato e l'espressa adesione alle finalità e ai valori condivisi dall'Associazione.
Sull'ammissione ad associato, il Consiglio Direttivo delibera con decisione motivata con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La decisione deve essere comunicata per iscritto entro trenta giorni dalla sua deliberazione.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare e votare nell'assemblea dei soci, e ad essere eleggibili alle cariche sociali.
Gli associati hanno il diritto di utilizzare le attrezzature associative per i fini perseguiti dall'associazione.
Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa, nell'importo e nelle modalità di versamento, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo ivi comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.
Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

Art. 10 - Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art. 11 - Recesso del socio

L'associato può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 12 - L'esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione dell'associato dall'Associazione, per i seguenti motivi:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o intenda svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando la quota di ammissione. I soci esclusi per perdita dei requisiti potranno essere riammessi su domanda degli stessi se tornati in possesso dei requisiti.

Il Consiglio Direttivo, entro il primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della lista dei Soci.
La delibera di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all'associato.
Il recesso, la morte o l'esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Gli organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Segretario;
5. il Tesoriere;

Ai membri degli organi non spetta alcuna retribuzione, compenso o indennità in funzione della carica ricoperta. L’attività deve essere svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione.

L’Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione e si riunisce almeno due volte all'anno.
L’Assemblea dei soci delibera in sede ordinaria o in sede straordinaria.
Le deliberazione dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.
L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.
Per deliberare in sede straordinaria è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, elegge il Consiglio Direttivo e approva i bilanci.

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile; ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; è composto da sette membri ed elegge al proprio interno il Presidente dell'associazione, un Vicepresidente e il tesoriere.
All’interno del Consiglio Direttivo devono essere presenti, finché iscritti all’Associazione, almeno tre soci fondatori e ciò per garantire la continuità dell’impegno e dell’adesione ai valori di riferimento

dell’Associazione. In caso di dimissioni di un membro il Consiglio Direttivo convoca una riunione straordinaria per eleggere il sostituto.
Il Consiglio Direttivo deve convocare, almeno una volta all’anno, l’Assemblea dei Soci avente all’ordine del giorno la presentazione e l’approvazione del bilancio d’esercizio dell’Associazione.

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso esclusivo della firma sociale.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vice Presidente compreso l'uso della firma sociale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.
Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente fra i soci dell’Associazione. Affianca il Presidente nel disbrigo delle necessità ordinarie e straordinarie dell'associazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, tiene aggiornato l'elenco dei soci, cura lo svolgimento delle assemblee e delle sedute del consiglio direttivo e ne redige i verbali, attua i collegamenti tra Presidente e consiglieri.
.

Il Tesoriere

Il Tesoriere, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, redige il bilancio consuntivo e preventivo sottoponendolo per il controllo all’Assemblea dei Soci.
L’incarico di Tesoriere può essere ricoperto anche dal Presidente o dal Vicepresidente dell’Associazione.

TITOLO V - DELLO SCIOGLIMENTO

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci. Occorrerà comunque l'assenso di almeno due terzi dei soci Fondatori.
L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto nel rispetto e nel raccordo tra le disposizioni previste dal codice civile e della legge 266/91 e dalla D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15- Responsabilità verso terzi

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [c.c. 37]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [c.c. 1292] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [c.c. 33, 41, 2267, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615].

Art. 16 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, al regolamento ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 17 - Norme Transitorie

I soci fondatori dell’associazione “STARTRIUGGIO”, costituiscono nel corso della Riunione Costitutiva il Consiglio Direttivo Provvisorio, nominando al proprio interno Presidente e Segretario. Il Consiglio Direttivo Provvisorio resterà in carica per il tempo necessario a predisporre le elezioni del Consiglio Direttivo e comunque entro un anno dalla costituzione.